

XVIII legislatura

A.S. 1165:

"Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"

Aprile 2019

n. 66



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1165: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"». NL66, aprile 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Capo I Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni</i>)	1
Capo II Misure per garantire la stabilità finanziaria	2
Sezione I Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo	2
Articoli 2-8 Articolo 2 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>); Articolo 3 (<i>Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso</i>); Articolo 4 (<i>Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia</i>); Articolo 5 (<i>Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso</i>); Articolo 6 (<i>Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito</i>); Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie</i>); Articolo 8 (<i>Tutela dei depositanti e degli investitori</i>)	2
Articolo 9 (<i>Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso</i>).....	3
Articolo 10 (<i>Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso</i>).....	4
Articolo 11 (<i>Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso</i>).....	5
Articolo 12 (<i>Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione</i>)	5
Articolo 13 (<i>Disposizioni fiscali</i>)	6
Sezione II Disposizioni per la tutela dei cittadini italiani.	7
Articolo 14 (<i>Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea</i>) ...	7
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza</i>)	8
Articolo 16 (<i>Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani</i>).....	9
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale</i>).....	14
Sezione III Partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali	15
Articolo 18 (<i>Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti</i>)	15
Articolo 19 (<i>Supporto all'attività internazionale</i>)	16
Capo III Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)	19
Articolo 20 (<i>Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze</i>).....	19
Articolo 21 (<i>Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49</i>).....	22
Articolo 22 (<i>Disposizioni di attuazione</i>)	23
Articolo 23 (<i>Copertura finanziaria</i>)	23

CAPO I
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI SPECIALI INERENTI AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA A BANDA LARGA BASATI SULLA TECNOLOGIA 5G**

Articolo 1

(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)

Il comma 1, al fine di un aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, inserisce l'articolo 1-*bis* (*Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G*) nel decreto-legge n. 21 del 2012.

I commi che seguono sono quelli del nuovo articolo 1-*bis*.

Il comma 1 stabilisce che costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 2, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Il comma 2 sottopone la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti ai servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4, al fine dell'eventuale esercizio del potere di veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano.

Il comma 3 definisce, individuandone le caratteristiche, i soggetti esterni all'Unione europea.

Il comma 4 demanda ad apposito DPCM la possibile individuazione delle misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 2.

La RT afferma il carattere ordinamentale della disposizione, escludendo pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II
MISURE PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA

Sezione I

Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo

Articoli 2-8

Articolo 2 (Oggetto e ambito di applicazione); Articolo 3 (Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso); Articolo 4 (Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia); Articolo 5 (Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso); Articolo 6 (Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito); Articolo 7 (Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie); Articolo 8 (Tutela dei depositanti e degli investitori)

L'articolo 2 (Oggetto e ambito di applicazione) specifica che la Sezione I, del CAPO II, del decreto legge in esame, reca la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto. In particolare, il comma 1 dispone che in caso di recesso del Regno Unito, in assenza di accordo, la disciplina transitoria applicabile ai servizi bancari, finanziari e assicurativi è quella stabilita nella Sezione I del CAPO II (articoli 2-13) del provvedimento in esame. Il comma 2 elenca alle lettere a)-q) una serie di espressioni utilizzate nella Sezione I, indicandone il preciso significato. Il comma 3 stabilisce che se non diversamente disposto nel decreto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del Testo unico bancario, dall'articolo 1 del Testo unico della finanza e dall'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private.

L'articolo 3 (Prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso) disciplina la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (la data di recesso), fino al termine del diciottesimo mese successivo (periodo transitorio). Il comma 1 consente alle banche del Regno Unito che alla data di recesso svolgono in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) di proseguirne l'esercizio durante il periodo transitorio, previa notifica alla Banca d'Italia. Il comma 2 stabilisce una deroga rispetto al dettato del comma 1, con riferimento all'attività di raccolta del risparmio: in tal caso, è previsto che le banche del Regno Unito possano continuare l'attività, previa notifica alla Banca d'Italia, limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza concludere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. I

L'articolo 4 (Cessazione dei servizi e delle attività dei soggetti del Regno Unito operanti in Italia) disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia.

L'articolo 5 (Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso) prevede che salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

L'articolo 6 (*Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito*), prevede che i gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore.

L'articolo 7 (*Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie*) stabilisce che le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario.

L'articolo 8 (*Tutela dei depositanti e degli investitori*) prevede che le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti.

La RT annessa al decreto riferisce in premessa che il provvedimento è volto a regolare in modo ordinato e coerente, con un approccio sistematico, l'operatività nel territorio nazionale degli intermediari e dei soggetti che, per effetto del recesso del Regno Unito, perderebbero l'attuale status venendo ad assumere quello di soggetti provenienti da un paese terzo con il quale non sono in essere accordi di cooperazione.

Analogamente, sottolinea che il decreto prevede misure specifiche per quanto concerne il prosieguo dell'attività dei soggetti residenti in Italia ma che svolgono parte della propria attività nel regno Unito, nonché disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini, nonché a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito.

In relazione a tutte le disposizioni in esame evidenzia che trattasi di norme di carattere esclusivamente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel presupposto che dalla norma in esame non derivino riflessi, nemmeno "indiretti, a carico della finanza pubblica - circostanza, quest'ultima, che andrebbe comunque opportunamente confermata - non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso)

Il comma 1 dispone la cancellazione dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), alla data di recesso, delle imprese del Regno Unito che, alla stessa data, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 (attività in regime di stabilimento) e 24 (attività in regime di prestazione di servizi) del medesimo Codice. Al fine di garantire la

continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico.

Il comma 2 stabilisce che le imprese di cui al comma 1 presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS può in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all'IVASS, al più tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza è adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore.

Il comma 3 consente al contraente, a partire dalla data di recesso, di recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o di esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale. Inoltre le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso.

Il comma 4 dispone l'applicazione alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio, senza soluzione di continuità, delle disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private (in materia di imprese di assicurazione di altri Stati membri) e di ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice.

Il comma 5 prevede che, al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private (che prevede che, nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea).

La RT afferma il carattere ordinamentale della disposizione, escludendo pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10

(Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di recesso)

Il comma 1 stabilisce che gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private (in materia, appunto, di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa),

cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

Il comma 2 dispone che entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore

Il comma 3 assoggetta gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto e senza soluzione di continuità, al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ad ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.

La RT afferma il carattere ordinamentale della disposizione, escludendo pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11

(Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso)

Il comma 1 consente alle imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, di proseguire l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del Codice delle assicurazioni private (che disciplinano l'attività in uno Stato terzo) e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

La RT afferma il carattere ordinamentale della disposizione, escludendo pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12

(Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione)

Il comma 1 assimila, durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166 (recante norme in materia di criteri e limiti d'investimento, conflitti d'interesse ecc.), gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

La RT, oltre ad illustrarla, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla luce del suo carattere esclusivamente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13 **(Disposizioni fiscali)**

Le disposizioni in commento prevedono che, fino al termine del periodo transitorio,¹ continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea (UE), comprese quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. In materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di accise, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti UE vigenti. È inoltre previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità ed i termini per l'attuazione delle citate disposizioni.

La RT evidenzia che dal punto di vista strettamente finanziario le misure contenute nel presente articolo non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica, atteso che l'intenzione degli interventi è quella di mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito.

Al riguardo, l'affermazione circa l'assenza di variazioni finanziarie, rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica, si riscontra positivamente per il solo periodo transitorio stante il dettato normativo che circoscrive in 18 mesi dalla data del recesso (il termine del periodo transitorio) l'applicazione delle disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'UE. Non altrettanto può dirsi per il periodo successivo alla scadenza a partire dal quale variazioni finanziarie potrebbero aver luogo in relazione allo scenario, tra quelli oggi astrattamente possibili, che andrà a determinarsi nell'ambito dei rapporti tra Regno Unito ed UE e dei provvedimenti normativi che ne conseguiranno, in assenza dei quali l'apprezzamento anticipato di effetti finanziari associabili presenta forti elementi di soggettività ed aleatorietà.

Quanto alla disciplina in tema di IVA ed accise, il criterio della valutazione della "compatibilità" per stabilire l'applicazione delle norme vigenti in materia appare suscettibile di dar luogo ad incertezze applicative dalle quali potrebbero conseguire riflessi finanziari.

Pur nella consapevolezza della novità della fattispecie, il rinvio operato ai DM attuativi, chiamati a meglio specificare il predetto criterio, oltre a demandare al Ministro dell'economia e delle finanze ampia potestà regolamentare in materia non consente di operare una valutazione *ex ante* della disciplina applicabile e quindi di escludere sin d'ora eventuali impatti finanziari.

Sul punto potrebbe essere valutata l'introduzione di precisazioni normative volte ad escludere nuovi o maggiori oneri per l'erario derivanti dall'adozione dei predetti decreti.

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del presente disegno di legge il "periodo transitorio" indica il periodo tra la data di recesso ed il termine del diciottesimo mese successivo.

Sezione II
Disposizioni per la tutela dei cittadini italiani.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea)

Il comma 1 è rivolto ai cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno. Tali soggetti possono richiedere - entro il 31 dicembre 2020 - il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. La richiesta è posta al questore della provincia in cui dimorino.

Il comma 2 condiziona l'ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo alla dimostrazione di un soggiorno regolare in territorio italiano, protrattosi in modo continuativo da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Il comma 3 specifica - per il caso sopra ricordato di rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, da parte del cittadino del Regno Unito iscritto in anagrafe e del suo familiare cittadino non UE - mediante una serie di rinvii normativi, le disposizioni vigenti da applicare a questa fattispecie.

Il comma 4 dispone per il caso in cui difetti il requisito di regolare soggiorno continuativo in Italia da almeno cinque anni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Si prevede allora che i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea in possesso della carta di soggiorno, possano richiedere al questore - entro il 31 dicembre 2020 - un permesso di soggiorno "per residenza". Esso ha validità quinquennale. È rinnovabile alla scadenza (previa domanda corredata di nuove fotografie). Tale permesso è rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie (in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi). Così prevede l'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo n. 286 del 1998, cui è qui fatto rinvio. Si applicano a tale tipologia di permesso le disposizioni dei già citati commi dell'articolo 5 e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - ad eccezione, per l'articolo 9, dei commi 2 e 6 (questo relativo alle assenze dal territorio italiano), qui non richiamati, per la puntuale indicazione del contenuto delle disposizioni degli articoli e commi del Testo unico oggetto del rinvio normativo).

Il comma 5 prevede che i titolari del permesso di soggiorno "per residenza" possano ottenerne la conversione in permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, qualora abbiano maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno nel territorio nazionale.

I successivi commi 6 e 7 normano la disciplina a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il comma 8 specifica che la disciplina recata da questo articolo del decreto-legge si applica solo in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data di effettivo recesso.

La RT evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste, si provvede esclusivamente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, con riguardo agli oneri ricadenti sulle Questure in esito all'attuazione delle nuove disposizioni, sottolinea che la platea dei potenziali beneficiari delle norme proposte risulterebbe assai "circoscritta", tanto da non costituire un aggravio per l'Amministrazione.

A conferma di ciò, segnala che i cittadini del Regno Unito residenti in Italia (al settembre 2018) sarebbero ad oggi circa 17.000, mentre il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha riferito di circa 30.000 utenti, potenziali fruitori delle norme anzidette; stime queste, entrambe, irrilevanti se lette congiuntamente al dato relativo alle pratiche di soggiorno trattate, annualmente, dalle Questure.

Ad esempio, nel 2018, le Questure sul territorio hanno provveduto al rilascio di 282.105 nuovi titoli di soggiorno, su un totale di 1.660.868 pratiche di primo rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento e duplicato, definite positivamente.

Sul punto, rileva, inoltre, che ai sensi degli articoli 7-*vicies*, -*ter* e -*quater* della legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti sono tenuti alla corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ad oggi stabilito in euro 24,56, più IVA.

La RT precisa, infine, che nella norma proposta è stato esplicitamente chiarito, al comma 4, che tali persone, per la richiesta del titolo di soggiorno, dovranno comunque assolvere al pagamento del contributo al soggiorno, previsto dall'articolo 5, comma 2-*ter*, del TUI, analogamente a quanto è al momento previsto per i cittadini stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur prendendosi atto del volume contenuto di nuove attività rispetto a quelle già gestite dalle questure, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, andrebbero indicate anche le risorse già esistenti nel bilancio e le relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Ne segue, che sarebbe opportuna una stima, sia pure di massima, dei casi aggiuntivi di rilascio dei permessi di soggiorno di "lunga durata" per effetto della norma in esame, con conseguente indicazione degli effetti di maggior gettito conseguenti e la dimostrazione che ai relativi adempimenti l'Amministrazione possa effettivamente farvi fronte ricorrendo alle sole risorse umane e strumentali già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza)

La norma prevede i cittadini del Regno Unito siano equiparati (fino al giuramento) ai cittadini dell'Unione europea, se abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea - e presentino domanda entro il 31 dicembre 2020.

La RT sottolinea che dall'intervento normativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri, considerato che nel periodo transitorio individuato dalla norma, non cambiano le condizioni rispetto a quanto previsto dalla disciplina attuale, anche sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa.

Riferisce che a fine febbraio 2019, i dati relativi alle richieste di cittadinanza in istruttoria da parte di cittadini del regno Unito, risulterebbero pari a 1.323, di cui n. 766 per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992) e n. 557 per residenza (art. 9 della legge n. 91/1992).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori in relazione alle norme in esame.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 16 ***(Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani)***

Il comma 1 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito (lettera a); la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa per assegni ed indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero (art. 170 del D.P.R. n. 18 del 1967) (lettera b); la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari (lettera c).

Il comma 2 eleva di 50 unità (rideterminandolo in 2.920) il contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere, per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale. A tal fine la norma in esame novella l'art. 152 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (di cui al D.P.R. n. 18 del 1967). Autorizza, quindi, la spesa di euro: 1.127.175 per l'anno 2019, 2.299.437 per l'anno 2020, 2.345.426 per l'anno 2021, 2.392.334 per l'anno 2022, 2.440.181 per l'anno 2023, 2.488.985 per l'anno 2024, 2.538.764 per l'anno 2025, 2.589.540 per l'anno 2026, 2.641.330 per l'anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 3 interviene sulla disciplina della decorrenza degli effetti di talune dichiarazioni rese agli uffici consolari inserendo un nuovo comma 9-bis nell'articolo 6 della legge n. 470 del 1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero). In particolare, la disposizione novellata stabilisce che il cittadino italiano che trasferisce la sua residenza da un comune italiano all'estero (art. 6, comma 1, della legge n. 470 del 1988) o che cambiano la residenza o l'abitazione all'estero (comma 3) deve farne dichiarazione all'ufficio consolare competente entro novanta giorni.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri previsti dai commi 1 e 2 e quantificati in a 5.877.175 euro per l'anno 2019, euro 6.299.437 per l'anno 2020 e euro 5.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede utilizzando, parzialmente, a decorrere dal 2019, gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente (Tabella A della legge di bilancio n. 145 del 2018), relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per un importo pari a euro 5.877.175 per l'anno 2019, euro 6.299.437 euro per l'anno 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 5 si limita a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT conferma che, in conseguenza dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è necessario potenziare la tutela dei concittadini ivi residenti. Gli interventi proposti non sono suscettibili di generare, per la finanza pubblica, oneri superiori rispetto a quelli quantificati e coperti dalle stesse disposizioni autorizzative che qui si propongono, per le ragioni di seguito esposte.

In particolare, segnala sul comma 1, lettera a), che esso è finalizzato prioritariamente all'acquisto della sede del Consolato Generale ad Edimburgo (attualmente in un immobile in locazione al costo annuale di circa euro 115.000 al cambio attuale e al netto degli oneri accessori), al riadattamento dei locali del Consolato Generale a Londra, già di proprietà demaniale, (in relazione all'esigenza di adattare gli spazi all'aumento del personale della sede, reso necessario dalla circostanza che in 10 anni il numero di connazionali residenti nell'area di competenza è quasi raddoppiato, passando da 175.000 circa del 2008 agli oltre 307.000 di dicembre 2018, con circa 30.000 richieste di iscrizione anagrafica pendenti) e all'adattamento/acquisto di locali per un nuovo ufficio consolare di carriera a Manchester. Considerato il costo storico dell'acquisto di locali di ampiezza adeguata in una zona non periferica a Edimburgo, di possibili interventi di adattamento nella sede demaniale di Londra e di adeguamento di una possibile nuova sede (inizialmente in locazione) a *Manchester*, si stima che ma cifra di 2,5 milioni per il 2019 e di 1 milione per il 2020 sia necessaria. I costi sono stimati in base ai costi rilevati per l'acquisto in area centrale e semicentrale di Edimburgo (2 milioni circa, ad un costo unitario di 5000 euro/mq per 350/400 mq) e al costo storico di interventi di manutenzione effettuati nelle sedi demaniali nel Regno Unito. La disposizione è espressamente configurata nella norma come un tetto di spesa, quindi non sono possibili oneri maggiori rispetto a quelli quantificati nella disposizione normativa. Per le esigenze derivanti dall'apertura di un ufficio consolare di carriera a Manchester e dal potenziamento delle sedi diplomatico-consolari nel Regno Unito e in altri Paesi UE che risentiranno delle conseguenze della Brexit.

Il comma 1, lettera b), considera la necessità di coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI aggiuntive da destinare all'estero. Il costo medio annuo lordo delle unità di personale di ruolo attualmente in servizio nel Regno Unito è pari a circa 115.000 euro.

In proposito, precisa che il costo è stato quantificato sulla base della media dell'esborso per trattamento economico all'estero del personale di ruolo attualmente presente nel Regno Unito (ad esclusione dei posti per funzionari presso l'Ambasciata, in quanto tali incarichi non sono oggetto di aumento, non svolgendo l'ambasciata a Londra funzioni consolari). Il dato pertanto tiene conto delle aggiunte per situazione di famiglia e delle altre componenti del trattamento economico. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2019, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 750.000 per il 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Anche in questo caso, la disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa.

Inoltre, per garantire la tutela dei concittadini, evidenzia che il comma 1, lettera c), incrementa le risorse disponibili per il funzionamento delle strutture esistenti (o da istituire, come il nuovo ufficio consolare a Manchester). A tal fine, per assicurare il conseguimento della finalità di potenziare il servizio dei consolati nel Regno Unito, è necessario innanzitutto ampliare gli orari di attività degli uffici, anche mediante turnazioni, con conseguente aumento delle spese vive di funzionamento, incluse quelle per la sicurezza.

Si rende inoltre necessario assicurare la copertura dei costi di funzionamento del nuovo ufficio consolare a Manchester (considerata la presumibile consistenza della collettività italiana residente, si stima un costo di funzionamento intermedio tra i circa 200.000 euro annui del Consolato generale ad Edimburgo e i circa 700.000 del consolato generale a Londra). In relazione a possibili turnazioni, non sono invece dovuti maggiori compensi al personale in servizio, data la natura onnicomprensiva dell'indennità di servizio all'estero, art. 170 DPR n. 18/1967. Gli uffici consolari intendono inoltre stipulare per il Regno Unito specifici servizi di assistenza legale e sociale a favore dei connazionali presenti nel Paese (esperti legali locali, assistenti sociali e contratti per la parziale esternalizzazione di alcune attività propedeutiche alla fornitura dei servizi consolari).

Nel complesso, certifica che la stima è stata effettuata sulla base del costo storico dei corrispondenti servizi nel Regno Unito, fermo restando che la spesa effettiva dipenderà dai prezzi di aggiudicazione dei servizi in questione. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa.

Sul comma 2, sottolinea che esso incrementa di 50 unità il contingente del personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il costo unitario delle nuove assunzioni di personale locale ai sensi dell'articolo 152 del D.P.R. n. 18/1967 è stato quantificato a partire dal costo unitario medio della categoria, facendo riferimento alla media dei Paesi UE ponderata sulle presenze effettive, accertato in euro 45.087 pro capite (lordo amministrazione) per il 2019. A tale importo è stato applicato un tasso medio di aumento del 2% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli scorsi anni). Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 contrattisti per metà anno (a partire dal 1° luglio 2019).

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Unità	Onere totale
2019		€ 45.087,00	25	€ 1.127.175,00
2020	2%	€ 45.988,74	50	€ 2.299.437,00
2021	2%	€ 46.908,51	50	€ 2.345.425,74

2022	2%	€ 47.846,69	50	€ 2.392.334,25
2023	2%	€ 48.803,62	50	€ 2.440.180,94
2024	2%	€ 49.779,69	50	€ 2.488.984,56
2025	2%	€ 50.775,28	50	€ 2.538.764,25
2026	2%	€ 51.790,79	50	€ 2.589.539,53
2027	2%	€ 52.826,61	50	€ 2.641.330,33
2028	2%	€ 53.883,14	50	€ 2.694.156,93

In merito al comma 3, ribadisce che ivi si prevede che la decorrenza dell'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero abbia effetto dal momento della domanda e non dal momento della ricezione da parte del comune della dichiarazione resa all'ufficio consolare. La modifica allinea il regime applicabile agli italiani all'estero a quello ora previsto per le iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente.

Certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, evidenzia che la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è assicurata mediante corrispondente riduzione, operata dal comma 4, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli stanziamenti proposti sono coerenti con la finalità dell'accantonamento, essendo destinati a dare continuità ad impegni della Repubblica italiana sul piano internazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari d'impatto sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/in conto capitale e minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	tipo	n	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Comma 1,lett.a)	s	k	2,5	1,00	0	2,5	1,00	0	2,5	1,00	0
Comma 1,lett.b)	s	c	0,75	1,50	1,50	0,75	1,50	1,50	0,75	1,50	1,50
Comma 1,lett.c)	s	c	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Comma 2	s	c	1,13	2,30	2,35	1,13	2,30	2,35	1,13	2,30	2,35
Comma 4	s	c	-5,88	-6,30	-5,69	-5,88	-6,30	-5,69	-5,88	-6,30	-5,69

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur convenendo in linea di principio con la considerazione che gli interventi in esame non sarebbero suscettibili di generare, per la finanza pubblica, oneri superiori rispetto a quelli quantificati e coperti dalle stesse disposizioni autorizzative, trattandosi di autorizzazioni predisposte perlopiù sotto forma di

limiti massimi di spesa, appare comunque necessaria la richiesta di ulteriori elementi informativi volti a confermare la prudenzialità e, soprattutto, la congruità degli oneri stimati rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibili.

Sul punto, si avrà modo di soffermarsi più avanti.

In primis, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), andrebbero richiesti elementi di conferma in merito ai fabbisogni di unità lavorative in relazione alla maggiore utenza registrata presso il Consolato generale di Londra (n. 30.000 richieste di iscrizione anagrafica che risulterebbero pendenti).

In tal senso, in merito ai criteri e parametri considerati nella individuazione della spesa da sostenersi per la sede del nuovo consolato, andrebbero pertanto richieste conferme in merito alla congruità del parametro adottato dalla RT nella stima della spesa, ovvero dell'onere di mercato da sostenersi per una nuova sede consolare da individuare al centro di Edimburgo (in RT indicati in 5.000 euro per m²) nonché della stima dei costi di allestimento rapportati dalla RT in analogia a non meglio documentati costi già sostenuti per la "manutenzione" di altre sedi demaniali dislocate nel Regno Unito.

A tale proposito, venendo alla lettera b) del comma 1, con riferimento alle n. 13 unità aggiuntive dei ruoli MAECI, da reclutare per far fronte ai fabbisogni lavorativi della nuova sede consolare in argomento, va evidenziato che la RT si limita a fornire una stima dell'onere medio annuo lordo del personale non diplomatico ad oggi in servizio nel Regno Unito, pervenendo ad una stima di un onere pari a 0,750 mila euro per il 2019 e di 1,5 milioni di euro dal 2010.

Sul punto, andrebbe fornita evidenza dettagliata degli elementi del trattamento fondamentale ed accessorio, nonché come nel caso in esame di quello "indennitario" specificamente previsto per il personale MAECI distaccato all'estero ai sensi dell'articolo 170 del Teso unico di cui al D.P.R. 18/1967.

Inoltre, venendo al comma 1, lettera c), relativamente ai maggiori oneri da sostenersi per l'ampliamento degli orari di apertura degli uffici, comprensivi di quelli connessi alla sicurezza, pur considerando che anche per tali spesa l'autorizzazione è formulata quale tetto massimo di spesa, andrebbe comunque richiesto il dettaglio degli oneri ivi solo ipotizzati, con riferimento anche quelli inerenti alla acquisizione di servizi di assistenza legale e sociale.

In merito al comma 2, posto che la RT assume un onere unitario annuo lordo per la quantificazione della spesa da sostenersi le unità di personale a "contratto" da assumere in loco (n. 25 nel 2019 e n. 50 dal 2020) ai sensi dell'articolo 152 del T.U., andrebbe richiesto il dettaglio delle componenti retributive fisse e continuative considerate loro spettanti, distintamente da quelle "accessorie", nonché, ogni elemento informativo aggiuntivo che sia idoneo a comprovare la congruità del parametro di spesa annua lorda considerata² e soprattutto della percentuale di incremento del 2% annuo del trattamento economico

² Dalla ricognizione dei dati contenuti nell'Annuario Statistico del MAE, al 2018 erano presenti nel consolato generale di Londra e nel Consolato di Edimburgo, rispettivamente, n. 32 e n. 4 unità di personale a contratto. Cfr. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Annuario Statistico 2018, pagina 57.

ipotizzata dalla RT ai fini della individuazione della spesa complessiva annua anche per il prossimo decennio.

Sul comma 3, ivi trattandosi di disposizione di mero rilievo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

In merito alla copertura disposta dal comma 4, posto che si provvede a carico degli stanziamenti previsti per Fondi speciali di parte corrente per il triennio 2019/2021 e a decorrere, ponendo l'onere a carico degli accantonamenti riferibili al Ministero degli esteri, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché acquisite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse al fine di fronteggiare iniziative legislative già programmate³.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale)

Il comma 1 stabilisce che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di tutela della salute dei cittadini britannici, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il comma 2 dispone che, al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applicheranno nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004.

La RT sottolinea che il presente articolo si pone il problema di come tutelare, successivamente alla data del 29 marzo 2019, sia i cittadini italiani nel Regno Unito che i cittadini britannici in Italia. Indipendentemente dall'eventuale proroga della fuoriuscita e dall'estensione del rinvio, prudenzialmente è stata elaborata la norma in esame finalizzata alla salvaguardia dei diritti alla salute dei suddetti cittadini. Suo contenuto è principalmente un rinvio ai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (Reg. CE 883/2004 e Reg. CE 987/2009) affinché gli stessi possano continuare ad applicarsi dal 29 marzo 2019 e per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a: prestazioni medicalmente necessarie (tessera), copertura da tutti i rischi malattia (S1), cure

³ Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2019/2021. La dotazione del triennio 2019/2021 reca in bilancio uno stanziamento di 238 milioni di euro per il 2019, 260,4 milioni di euro per il 2020 e 291,4 milioni di euro per il 2021. La disponibilità per il 2019 risultante alla data del 26 marzo scorso è di 237,5 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART-RGS*, interrogazione al 26 marzo 2019.

programmate (S2), con i relativi rimborsi. La norma è ad invarianza di spesa per le finanze pubbliche, perché, a condizione di reciprocità, procrastina di 18 mesi il regime vigente.

Al riguardo, anche se le norme pongono espressamente il requisito di reciprocità per i cittadini italiani nel Regno Unito e se i tendenziali di spesa in materia sanitaria sono stati certamente costruiti in assenza dello scenario in questione, andrebbero forniti i dati sui rapporti finanziari recenti in materia sanitaria intercorsi fra Italia e Regno Unito, al fine di acquisire una più precisa ricostruzione delle possibili conseguenze in questo specifico settore, anche alla luce del fatto che l'efficacia della norma in esame non è certa, ma subordinata alla condizione sospensiva dell'adozione da parte del Regno Unito di disposizioni che garantiscano la reciprocità per i cittadini italiani oltremarica e oltretutto non permanente ma con efficacia limitata al 31 dicembre 2020.

Sezione III

Partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali

Articolo 18

(Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti)

La norma, al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, autorizza la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata. La sottoscrizione dell'aumento di capitale è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella BEI dal 16,1 al 19,2 per cento. La sottoscrizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

La Relazione illustrativa afferma che, con il recesso del Regno Unito, la BEI perderà il 16 per cento del capitale sottoscritto che, data la leva finanziaria consentita dallo Statuto della Banca (*gearing ratio*) pari a 2,5, sostiene circa 100 miliardi di attività del suo portafoglio. Affinché la BEI possa mantenere una capacità di prestito prossima ai livelli attuali, fino a 65-70 miliardi di euro l'anno, e uno stock di attività simili alle attuali (circa 550 miliardi di euro), è necessario quindi sostituire interamente il capitale del membro uscente. Per preservare l'attività di prestito ed evitare il declassamento da parte delle agenzie di rating, BEI ha quindi presentato una proposta formale per la sostituzione del capitale, che consiste nella sottoscrizione della quota del Regno Unito (39,2 miliardi di euro) da parte dei rimanenti stati membri in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto pari a 243,3 miliardi di euro, di cui solo il 9 per cento effettivamente versato dai paesi membri. La Relazione illustrativa evidenzia che la sostituzione del capitale avverrebbe con riserve della Banca per la quota di capitale versato (3,5 miliardi di euro) e con sottoscrizione dei membri per la restante quota di capitale a chiamata (35,7 miliardi di euro). Agli stati membri è quindi richiesto di sostituire il capitale solo attraverso la sottoscrizione di capitale a chiamata (callable), e non di capitale versato (paid-in) fino alla ricostituzione della capacità

di prestito e mantenimento degli impegni in essere della Banca. Per la Relazione illustrativa tale sottoscrizione non ha impatto su disavanzo e debito, poiché il capitale a chiamata non comporta esborsi finanziari effettivi e richiede in alcuni paesi, tra cui il nostro, l'approvazione del Parlamento.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato nella relazione illustrativa che la sostituzione del capitale della BEI per la parte da versare avverrebbe con le riserve della Banca, si rileva che la RT non tratta l'articolo e che la norma non fornisce indicazioni in tal senso. Appare dunque necessario acquisire la proposta formale della BEI e rassicurazioni sulla sua compatibilità con lo Statuto della Banca che prescrive che circa il 9 per cento delle azioni sottoscritte debba essere versato.

Inoltre, nel caso in cui fosse confermato l'utilizzo delle riserve BEI per il versamento della quota capitale di 3,5 miliardi circa, andrebbero fornite rassicurazioni che nessun onere indiretto derivi all'Italia dall'eventuale ricostituzione del fondo di riserva che ai sensi dell'articolo 22 dello statuto della BEI deve essere costituito progressivamente fino a concorrenza del 10% del capitale sottoscritto.

Infine, atteso che la quota di partecipazione italiana al capitale della BEI aumenta dal 16,1 al 19,2 per cento andrebbe chiarito se a fronte di tale aumento vengano predisposti appositi sistemi di garanzia finalizzati a far fronte alle eventuali successive richieste di versamento del capitale sottoscritto da parte del consiglio di amministrazione della BEI. Tra l'altro, secondo la relazione illustrativa finalità della norma sarebbe la necessità di mantenere le attuali capacità di prestito della Banca, ma a tal fine la Banca dovrebbe essere dotata di capitale disponibile per gli impieghi, quindi versato e non solo sottoscritto.

Articolo 19 ***(Supporto all'attività internazionale)***

Il comma 1 stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a n.30 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Le procedure concorsuali di cui al primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al comma 344 del predetto articolo

Il comma 2 prevede che all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 586, l'ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 586, è inserito il seguente: «586-bis. Per le finalità di cui al comma 586, la delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.».

Il comma 3 stabilisce che agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4 prevede che all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: «entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato».

La RT certifica che la disposizione è volta ad incrementare il contingente di personale esperto in servizio presso il Dipartimento del tesoro attraverso un reclutamento speciale per acquisire fino a n. 30 unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà assunzionali riconosciute al MEF. Gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della disposizione sono riferiti all'assunzione di 30 unità di terza area F3, comprensivi del trattamento accessorio e computati al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione.

Ai predetti oneri assunzionali, quantificati in euro 220.000 per l'anno 2019 (prevedendo l'assunzione nel mese di novembre 2019), ed euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 2 dell'articolo modifica l'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio n. 145 del 2018 al fine di assegnare la quota dell'autorizzazione di spesa dallo stesso prevista, già quantificata in sede di relazione tecnica al medesimo provvedimento e pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare gli oneri relativi al personale esterno del Gruppo di lavoro MEF per il supporto ai dossier finanziari.

Il successivo comma 3 dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per la quantificazione si fa riferimento alla tabella di seguito riportata:

Costi senza accessorio

Area III	Unità	Fascia retributiva area terza	Totale
F3	30	€ 41.353,52	€ 1.240.605,62

Costi con accessorio

Area III	Unità	Fascia retributiva area terza	Totale
F3	30	€ 43.588,87	€ 1.307.666,12

Il comma 4 del medesimo modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE.

In proposito, riferisce che l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti "speciali" CEE. Tali disponibilità sono costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Il conto alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto e attribuiti annualmente ai conti speciali CEE. L'articolo prevede che sia possibile, annualmente, riassegnare una parte di tali risorse ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzarla per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari d'impatto sui Saldo di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/in conto capitale e minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	tipo	n	SNF			Fabbisogno			Indebitamento		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
co. 1	s	c	0,22	1,31	1,31	0,22	1,31	1,31	0,22	1,31	1,31
co.1	e	t/c	0	0	0	0,11	0,64	0,64	0,11	0,64	0,64
co.1	s	c	-0,22	-1,31	-1,31	-0,22	-1,31	-1,31	-0,22	-1,31	-1,31
co.1	e	t/c	0	0	0	-0,22	-0,64	-0,64	-0,22	-0,64	-0,64
co.2,let.b)	s	c	1,2	1,65	1,65	1,2	1,65	1,65	1,2	1,65	1,65
co.3	s	c	-1,2	-1,65	-1,67	-1,2	-1,65	-1,67	-1,2	-1,65	-1,67

Al riguardo, sul comma 1, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT circa la retribuzione unitaria annua omnicomprensiva degli elementi fissi e continuativi e del trattamento "accessorio" spettante a ciascuna delle 30 unità di cui è previsto il reclutamento dal novembre 2019 in III Area, ritenute senz'altro congrue le cifre riportate dalla RT, non ci sono osservazioni⁴.

Ad ogni modo, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle aliquote a parametri applicati.

⁴ Al momento, va detto che il Conto Annuale della R.G.S aggiornato al 2017, appena pubblicato il 26 marzo scorso, non consente di monitorare i dati retributivi per singoli profili professionali e per Amministrazione, nell'ambito delle piattaforme contrattuali (nel caso "Ministeri"). Ad ogni modo, dalla ricognizione dei dati riportati nell'ultima "autorizzazione" al reclutamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze, risalente al 2017, con riferimento ad un contingente della terza area professionale (funzionari), il dato riportato indicava un onere individuale annuo di 39.089 euro circa annui lordi. Cifra che va da sé non scontava gli aggiornamenti contrattuali disposti per il biennio 2016/2018. Cfr. Ministero della pubblica amministrazione, Dipartimento della Funzione pubblica, DPCM 4 aprile 2017, Tabella 2.

Parimenti, per i profili di copertura, posto che la RT fornisce il dettaglio delle risorse indicate a copertura, a valere delle risorse iscritte sul fondo assunzionale di cui al comma 365, lettera b), della legge 232/2016 e successive modificazioni, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità.

Sulla modifica di cui al comma 2, lettera b) al comma 586 della legge di bilancio 2019, nulla da osservare, posto che si prevede la stipula di contratti, ma comunque nel limite delle risorse indicate al comma 3, disponendosi a tal fine la formale riduzione dell'autorizzazione già prevista dal comma 586 della legge di bilancio 2019.

In merito al comma 4, posto che la modifica ivi prevista dispone la sostituzione del vigente limite massimo delle risorse assegnabili al bilancio dello Stato (15 milioni di euro) a valere delle risorse giacenti sui conti "speciali" CEE, con una riformulazione che pone il limite massimo al 70 per cento delle risorse "residue" nel conto nell'anno considerato, andrebbe confermato che da tale modifica non derivino effetti di alterazione nei Saldi tendenziali già redatti secondo il criterio della legislazione vigente per il triennio 2019/2021⁵.

Ad ogni modo, andrebbero richieste puntuali indicazioni in merito all'ammontare riversato al bilancio negli ultimi anni, a fronte del massimale già previsto dalla norma vigente di 15 milioni di euro annui.

CAPO III

GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE (GACS)

Articolo 20

(Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze)

L'articolo – riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016 - definisce l'ambito di applicazione delle GACS: la misura consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati, aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura è temporanea, destinata cioè a operare per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione UE, prorogabili per altri dodici mesi, previo parere positivo delle autorità europee.

In particolare, il comma 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione UE, a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all'articolo 1 della disciplina sulle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999) aventi come sottostante crediti classificati come "sofferenze", compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, di banche e intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario) aventi sede in Italia. Tali soggetti rivestono, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, il ruolo di società cedenti. L'operazione avviene nel rispetto dei criteri e

⁵ I conti "speciali" CEE sono liquidità riferibili agli stati membri presso la Banca centrale costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), nei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Il conto è alimentato da contributi erogati dallo Stato a fondo perduto alla BEI per l'attività della stessa nei paesi in via di sviluppo. Cfr. COMMISSIONE UE, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti, Conti Annuali del Fondo Europeo di Sviluppo 2017*, 27 giugno 2018.

delle condizioni indicati nel Capo II del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 – per la cui illustrazione si rinvia alla premessa del Capo III– come modificato dall’articolo 21 del provvedimento in esame.

Il comma 2 consente al MEF di estendere per altri dodici mesi, con proprio decreto, il periodo di tempo nel quale può essere concessa detta garanzia, previa approvazione da parte della Commissione UE.

Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF, anche avvalendosi di CONSAP (cui è stata affidata la gestione del fondo GACS, in ottemperanza all’articolo 13 decreto-legge n. 18 del 2016) incarichi uno o più soggetti qualificati e indipendenti per l’effettuazione di un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformità del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge, sia alla predetta decisione della Commissione UE. Gli oneri conseguenti, quantificati in 150.000 euro per gli anni 2019-2022, sono posti a carico delle risorse stanziare *ad hoc* dal provvedimento in esame, e cioè a carico dell’esistente Fondo GACS, che viene appositamente rifinanziato all'articolo 23.

La RT evidenzia preliminarmente che il corrispettivo della GACS confluisce nel fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 18/2016, volto a fronteggiare complessivamente il rischio delle garanzie concesse (pertanto, senza specifici accantonamenti a fronte delle singole operazioni).

Tale fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016, è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate dagli istituti beneficiari della garanzia all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo.

La RT riferisce che dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del Capo II del decreto-legge n. 18/2016. Ad oggi, la dotazione del conto corrente di tesoreria n. 25060, è pari ad euro 129.108.130.

Il proposto, afferma che l'allungamento della finestra temporale di concessione della garanzia per ulteriori 2 anni (ipoteticamente fino a marzo 2021), consentirebbe (secondo una stima di Banca d'Italia) la concessione di nuove garanzie per non meno di 3 miliardi di euro.

Al riguardo, la RT riferisce che ancorché il corrispettivo della garanzia sia considerato dalla Commissione europea "a mercato", e quindi idoneo a coprire il costo del rischio, ed ancorché le modifiche introdotte siano volte a rafforzare le tutele dello Stato garante (innalzamento del rating minimo richiesto, possibilità di differimento del pagamento degli interessi sulle *tranche mezzanine* e delle commissioni di *servicing* nel caso di recuperi inferiori alle attese, rafforzamento del monitoraggio, ecc...), lo Stato resterebbe comunque esposto a rischi conseguenti a variazioni che dovessero intervenire, in particolare nel quadro normativo e/o nel contesto economico-finanziario, e che fossero in grado di incidere negativamente sui flussi di rientro stimati dal *servicer* e valutati dalle agenzie di rating, esponendo così la garanzia pubblica.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno prevedere, prudenzialmente, (art. 23) un incremento delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia che fronteggia la GACS per ulteriori 100 mln di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 37, comma 6 del decreto — legge n. 66/2014.

Dette nuove risorse, confluiranno, pertanto, nel citato conto corrente di tesoreria centrale n. 25060, che continuerà ad essere, altresì, alimentato dai corrispettivi delle garanzie già in essere e di quelle che saranno concesse ai sensi dell'art. 20.

La garanzia concessa è da ritenersi di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010, e pertanto non ha effetti su tale saldo, se non al momento della sua eventuale escussione analogamente a quanto avviene ai fini del fabbisogno.

Conclude riferendo che gli oneri per l'incarico di "soggetti qualificati indipendenti" (cd. *trustee*), di cui all'art. 20, comma 3, vengono drasticamente ridotti in 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (a fronte di un importo massimo in precedenza fissato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 18/2016, in un milione di euro all'anno).

Sulla base del dato storico delle entrate e delle uscite del Fondo, gli importi delle commissioni che saranno versate dai cessionari delle banche richiedenti, quale prezzo per la garanzia sulle operazioni GACS (in essere e future), risultano adeguati ai fini della copertura degli oneri relativi alla remunerazione del *trustee*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preso atto che la garanzia concessa è da ritenersi di natura contabile non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010, e che pertanto la stessa non presenta al momento effetti d'impatto apprezzabili su tale saldo, rinviati al momento della sua eventuale escussione, né ai fini del fabbisogno, e considerato gli effetti del dispositivo si iscrivono appieno nel solo limite delle risorse che sono già previste ai sensi della normativa vigente per la copertura dei rischi di escussione delle garanzie prestate dall'erario (Fondo di cui all'art. 37, comma 6 del decreto — legge n. 66/2014), non ci sono osservazioni.

Sugli oneri indicati al comma 3, ivi trattandosi comunque di un limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49)

L'articolo apporta numerose modifiche alla disciplina tecnica vigente delle GACS contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2016⁶. In particolare:

- si interviene sul momento in cui è calcolato il corrispettivo di trasferimento dei crediti cartolarizzati (comma 1, lettera *a*));
- si prevede, a specifiche condizioni, che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti cartolarizzati possa essere sostituito (comma 1, lettera *b*));
- si eleva la misura del *rating* minimo necessario perché i titoli *senior* accedano alla garanzia statale (comma 2, lettera *a*) e *b*));
- sono maggiormente dettagliate le condizioni alle quali è consentito il pagamento degli interessi dei titoli cd. *mezzanine* e delle remunerazioni al cd. *servicer*, in modo da ancorare tali emolumenti alla tempistica degli incassi delle operazioni di cartolarizzazione (commi 3);
- si dettagliano le condizioni alle quali vengono effettuate le remunerazioni dei prestatori di servizi nell'ambito della gestione degli NPL cartolarizzati (comma 4);
- viene modificata la disciplina del corrispettivo della garanzia statale, anche a seguito di specifiche indicazioni della Commissione UE (commi 5, lettere *a*-*c*));
- viene integrata la composizione dei panieri di riferimento dei CDS sulla base dei quali commisurare il prezzo delle GACS (comma 6);
- vengono individuati i calcoli della maggiorazione sono effettuati assumendo un tasso di sconto del 2,75 % in luogo del previgente 2,7 per cento, fermo restando un ammortamento lineare in 7 anni della *senior tranche* (comma 7);
- si chiarisce che le suddette modifiche sono applicabili alle garanzie di nuova concessione, solo successivamente alla data del 6 marzo 2019 (comma 8).

La RT non si sofferma sulle norme.

Al riguardo, pur considerando il tenore di apparente mero rilievo ordinamentale delle disposizioni in esame, che determinano integrazioni e modifiche alla vigente disciplina delle GACS, andrebbe confermato che le modifiche ivi previste non determinano l'alterazione

⁶ I meccanismi delle GACS sono già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, che ha recepito l'accordo raggiunto con la Commissione Europea sul meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS). In estrema sintesi, possono usufruire della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cd. *senior*, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si procede al rimborso dei titoli più rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le *tranches* di titoli coperti dalla garanzia di Stato. Le garanzie possono essere chieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato al fine di non dar vita ad aiuti di Stato. Si prevede che il prezzo della garanzia sia crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e di introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti. Al fine del rilascio della garanzia, la vigente disciplina prevede che i titoli devono avere preventivamente ottenuto un *rating* uguale o superiore al rating BBB da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare. In definitiva, con la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica.

degli effetti finanziari da considerarsi già contemplati dai saldi tendenziali a legislazione vigente per il triennio 2019/2021.

Articolo 22 **(Disposizioni di attuazione)**

Il dispositivo affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione, già adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio, ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia.

La RT non si sofferma sulle norme.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 23 **(Copertura finanziaria)**

La norma provvede alla copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS, incrementando la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016 di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Il fondo di garanzia è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016 che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le predette somme sono versate sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 18 del 2016.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che ad oggi la dotazione del conto corrente di tesoreria n. 25060 (costituito con l'art. 12 del decreto-legge n. 18 del 2016) è pari a 129.108.130 euro e che il proposto allungamento della finestra temporale di concessione della garanzia per ulteriori 2 anni, consentirebbe la concessione di nuove garanzie per non meno di 3 miliardi di euro. Secondo la RT, ancorché il corrispettivo della garanzia sia considerato dalla Commissione europea "a mercato", e quindi idoneo a coprire il costo del rischio, ed ancorché le modifiche introdotte siano volte a rafforzare le tutele dello Stato garante (innalzamento del rating minimo richiesto, possibilità di differimento del pagamento degli interessi sulle tranche mezzanine e delle commissioni di servicing nel caso di recuperi inferiori alle attese, rafforzamento del monitoraggio, ecc...), lo Stato resterebbe comunque esposto a rischi conseguenti a variazioni che dovessero intervenire, in particolare nel quadro normativo e/o nel contesto economico-finanziario, e che fossero in grado di incidere negativamente sui flussi di rientro stimati dal servicer e valutati dalle agenzie di rating, esponendo così la garanzia pubblica. Per la RT si è ritenuto, pertanto, opportuno prevedere, prudenzialmente, un incremento delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia che fronteggia la GACS per ulteriori 100 mln di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del

Fondo di cui all'art. 37, comma 6 del decreto-legge n. 66 del 2014. Dette nuove risorse, confluiranno nel citato conto corrente di tesoreria centrale n. 25060, che continuerà ad essere, altresì, alimentato dai corrispettivi delle garanzie già in essere e di quelle che saranno concesse ai sensi dell'art. 20.

La RT conclude affermando che la garanzia concessa è da ritenersi di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010, e pertanto non ha effetti su tale saldo, se non al momento della sua eventuale escussione analogamente a quanto avviene ai fini del fabbisogno.

Al riguardo, si evidenzia che la RT qualifica la garanzia concessa di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010. Di conseguenza, gli effetti sui saldi di finanza pubblica non possono essere evidenziati *ex ante*, in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto, ma solo *ex post*, in presenza di un'effettiva escussione della garanzia. A tal fine, andrebbero esplicitati i parametri in base ai quali tale importo è stato determinato, specificando i criteri alla base della quantificazione dell'importo, chiarendo, in particolare, se esso corrisponda a valutazioni, sia pur di massima, riferibili ai possibili rischi di escussione dei crediti garantiti e ai corrispettivi che affluiranno al Fondo medesimo in relazione alle garanzie concesse.

Con riferimento alla copertura dell'onere mediante l'utilizzo della dotazione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, andrebbe acquisita la conferma che l'utilizzo delle citate risorse non comprometta gli impegni che gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate e previste dalla legislazione vigente. Sul punto si evidenzia che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta, sul capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una disponibilità per l'anno 2019 pari a 930 milioni di euro al lordo degli effetti del presente provvedimento.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2019 [Nota di lettura n. 58](#)
A.S. 944: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 57](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (**Atto del Governo n. 62**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 6](#)
Manovra di Bilancio 2019-2021. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi. Legge n. 145 del 2018 e DL n. 119/2018 (legge n. 138 del 2018)
- Feb 2019 [Nota di lettura n. 59](#)
A.S. 1018: "Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"
- " [Nota breve n. 4](#)
Analisi annuale della crescita 2019
- " [Nota breve n. 5](#)
Le previsioni economiche invernali 2019 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 60](#)
Impegno a lungo termine degli azionisti (**Atto del Governo n. 71**)
- " [Nota di lettura n. 61](#)
A.S. 1063: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 62](#)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (**Atto del Governo n. 72**)
- Mar 2019 [Nota breve n. 6](#)
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2019
- " [Nota di lettura n. 63](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (**Atto del Governo n. 74**)
- " [Nota di lettura n. 64](#)
Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (**Atto del Governo n. 73**)
- " [Nota di lettura n. 65](#)
A.S. 1018-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"